larga. Se guardiamo ai titoli richiesti nelle disposizioni dell'onorevole Baccelli, si trattava di venti anni d'insegnamento; noi li riduciamo a quattordici ma vogliamo titoli speciali; quindi non posso consentire con l'onorevole Ciccarone perchè mi parrebbe di non rendere un buon servizio alla causa dei maestri facilitando troppo i giovani i quali possono ora concorrere alla prova per esame e per titoli ed hanno altresì il diploma della scuola pedagogica. Io prego quindi gli onorevoli colleghi di volere approvare così questo articolo come ci viene dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccarone insiste nel suo emendamento?

CICCARONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane che la proposta dell'onorevole Landucci che è per la soppressione, e quindi equivale a votar contro l'articolo secondo. Metto dunque a partito questo articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i direttori e insegnanti di scuole italiane all'estero terrà luogo del parere del Consiglio provinciale scolastico di cui negli articoli precedenti quello dell'Ispettorato generale delle scuole stesse.

A questo articolo l'onorevole Landucci propone di sostituire il seguente:

« Le precedenti disposizioni si applicheranno anche ai direttori didattici di scuole italiane all'estero ».

LANDUCCI. Ritiro questa proposta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli effetti della presente legge, e in applicazione dell'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, sono considerati direttori didattici i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali e dirigenti e in generale tutti gli stipendiati comunali preposti alla *vigilanza didattica* di scuole elementari o di gruppi di scuole di un comune o di comuni consorziati.

L'onorevole Landucci propone di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

LANDUCCI. Nella discussione generale io ho già detti i motivi per cui mi sembra che l'articolo 4 sia da sopprimersi e l'onorevole Manna, relatore, mi ha risposto che era strano il domandare la soppressione di questo articolo che esiste già nella legge antecedente ed attualmente in vigore.

Io osservo che se ciò fosse veramente, allora sarebbe proprio il caso di sopprimerlo in questa, perchè non conosco alcuna tecnica legislativa che permetta di ripetere un articolo che è già legge dello Stato. Ripetere in una legge un articolo che è già legge dello Stato, sarebbe l'eccesso del disordine legislativo e la ragione per cui nessuno potrebbe opporsi a sopprimerlo. Ma pur troppo questo articolo non è nella legge del 1903. Ce n'è uno somigliante è vero, e forse non è facile a tutti vedere la diversità, che però a me pare gravissima. Ed io la espongo semplicemente alla Camera. L'articolo 19 della legge in vigore dice: « sono considerati direttori didattici i direttori generali, ecc. ». Ma ha di più un piccolo inciso, un incisino che non si trova in questo articolo 4 e che dice: « sono considerati direttori didattici e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, ecc. ». Ora è questa una ottima garanzia. La legge del 1903 diceva: « tutti coloro che nei comuni presiedono alla istruzione elementare, abbiano eguale dignità e diritti dei direttori didattici, ma purchè abbiano i titoli voluti dalla legge ». Il nuovo articolo toglie questo incisino, come io lo chiamo; e quindi diventeranno direttori didattici tutti coloro che in qualunque modo sorvegliano l'istruzione elementare nei comuni d'Italia, abbiano pure l'assoluta deficienza del titolo voluto dalla legge. (*Commenti — Interruzioni*).

Io quindi nella mia coscienza di studioso e di amico dell'istruzione pubblica, non posso ammettere quest'altra gravissima facilitazione; perchè tra coloro che presiedono alla vigilanza didattica ce ne sono dei degni, dei degnissimi, ma ci sono anche di quelli spogli di ogni titolo. Quindi io domando che sia soppresso l'articolo 4. (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare l'onorevole Cottafavi. Ne ha facoltà.

COTTAFAVI. Io non partecipo alla diffidenza dell'onorevole Landucci in ordine all'articolo 4. Egli pensa che sia pericoloso ripetere una disposizione di legge che si trova già in una legge preesistente. Questo prova tutt'al più, e ce ne sarebbe talvolta bisogno, che i legislatori sono coerenti.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 4, esse sono perfettamente con-